

CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA INTERNAZIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita, ai sensi dell'art. 1, comma 119, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", una Associazione riconosciuta denominata "Centro di Studio e di Ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici" (di seguito anche Centro o Associazione) con sede in Venezia. L'Associazione opera nell'ambito della Regione del Veneto.

Il Centro risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Associazioni riconosciute, nell'ambito del più vasto genere delle Associazioni disciplinato dal Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile.

Il Centro ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati.

Il Centro ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo

Al fine di dare concreta attuazione all'intento del legislatore, gli Enti associati di cui al successivo art. 4 intendono collaborare attivamente per contribuire alla definizione di strategie nazionali ed internazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, che possano riferirsi in particolare ad esperienze maturate o di interesse della salvaguardia di Venezia, anche sviluppate in luoghi geografici diversi, confrontandosi con le risultanze dello stato dell'arte delle conoscenze a livello internazionale, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 119 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza e contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia.

Il Centro valorizza l'esperienza di Venezia, e degli organismi scientifici che in essa operano, come laboratorio naturale di particolare complessità, dove co-esistono e co-evolvono dimensioni ambientali, culturali e socioeconomiche di eccezionale valore, che costituiscono un patrimonio mondiale universalmente riconosciuto e per questo tutelato. Tale laboratorio è sede di eccellenza per l'integrazione interdisciplinare necessaria all'avanzamento di conoscenze che sostengano un beneficio sociale sostenibile e di lunga durata. Il Centro cura lo scambio, la diffusione e la divulgazione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle ricerche, con particolare riferimento a quelle su Venezia.

Il Centro si potrà avvalere, per lo sviluppo di iniziative formative di interesse dello stesso, delle competenze maturate nell'ambito del progetto di *Venezia Città Campus*.

Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei soggetti convenzionati.

Il Centro potrà altresì svolgere attività di supporto all'Autorità per la Laguna di Venezia, secondo quanto stabilito dall'art. 95 comma 3 del Decreto Legge 104/2020, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 sui temi di propria pertinenza.

Art. 3 – Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali il Centro svolgerà attività di ricerca, di formazione e di terza missione, quali, fra le altre:

- studi, ricerche ed attività di comunicazione e formazione allo scopo di supportare il raggiungimento dei propri obiettivi con riferimento alle tematiche dei cambiamenti climatici;
- la promozione dell'interazione con le reti internazionali sui cambiamenti climatici, attraverso l'organizzazione di attività di networking (es. workshop su temi specifici) ed eventi internazionali di più ampio respiro;
- l'avvio di studi approfonditi per analizzare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per l'adattamento al rischio climatico proposte dalla comunità scientifica locale ed internazionale;
- lo sviluppo di prodotti mirati di divulgazione e disseminazione della conoscenza a supporto della definizione ed implementazione di politiche, strategie ed azioni pratiche per il contrasto ai cambiamenti climatici (es. rapporti sintetici, policy brief, position paper, ecc.);
- la promozione di attività di training (es. scuole specialistiche o corsi intensivi) verso soggetti specifici (es. policy maker, funzionari delle pubbliche amministrazioni, rappresentanti dei settori produttivi, gestori di aree

specifiche come per esempio le aree protette);

- la promozione di azioni di divulgazione e sensibilizzazione sulle tematiche dei cambiamenti climatici nelle aree costiere, che coinvolgano le comunità locali, a partire da quella veneziana;
- collaborare con istituzioni accademiche italiane e straniere e con altri enti pubblici e privati nazionali ed internazionali aventi scopi affini o strumentali al proprio;
- svolgere attività di disseminazione scientifica nei settori di competenza;
- curare pubblicazioni di carattere scientifico, tecnico e divulgativo atte a diffondere studi, ricerche, progetti, notizie utili ad una maggiore conoscenza e diffusione delle tematiche di cui all'art. 2.

Potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. L'attività del Centro si conforma ai principi di buon andamento e di sana gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

Art. 4 - Enti Associati ed assunzione della qualifica di Associato

Fanno parte dell'Associazione in qualità di soci fondatori:

- a) l'Università Ca' Foscari Venezia;
- b) l'Università luav di Venezia.

Possono far parte dell'Associazione persone giuridiche, pubbliche e private, che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'ammissione successiva è deliberata con voto unanime del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico. Tale previsione non viene applicata agli Enti indicati nella legge istitutiva del Centro, di cui all'art. 1 del presente Statuto, che diventano soci con la richiesta di adesione al Centro, inviata al suo Presidente.

Il soggetto richiedente, dopo l'ammissione, dovrà corrispondere la quota di adesione iniziale determinata dal Consiglio di Amministrazione che di norma andrà ad aumentare il patrimonio dell'Associazione. L'ammissione spiega efficacia dal giorno della corresponsione della quota.

Art. 5 - Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione.

Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, per gravi violazioni degli obblighi dell'associato.

L'associato non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione. Il provvedimento di esclusione è comunicato per iscritto a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R.

L'esclusione spiega efficacia dal giorno successivo alla comunicazione all'interessato. L'associato escluso non ha diritto a rimborso né della quota di adesione né di eventuali contributi effettuati nel corso del rapporto associativo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'associato escluso resta obbligato all'adempimento delle obbligazioni di natura economico-finanziaria di carattere pluriennale, assunte nella vigenza del vincolo associativo.

È ammesso il recesso di ciascuno degli Enti Associati previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine di ogni esercizio finanziario.

In caso di recesso di un associato la relativa quota associativa consistente nella quota sociale versata e in eventuali contributi finanziari versati resta consolidata nel patrimonio dell'Associazione.

Il recedente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 6 – Diritti degli Associati

Gli associati hanno parità di diritti. Ad essi sono attribuiti i diritti riconosciuti dal presente statuto e dalle deliberazioni sociali, nonché quelli previsti dalle corrispondenti disposizioni del codice civile.

Art. 7 – Obblighi degli Associati

Gli associati hanno parità di obblighi.

Essi sono obbligati:

- a) a corrispondere all'Associazione la quota di adesione iniziale e le eventuali quote di gestione, da cui sono invece esonerati i Fondatori;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni sociali;
- c) a comunicare al Consiglio di Amministrazione variazioni avvenute al proprio interno che siano significative in relazione ai requisiti di partecipazione.

Inoltre, gli associati si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione le esperienze e le competenze per il miglior coordinamento delle attività attinenti all'oggetto dell'Associazione, e più in generale per il conseguimento degli scopi associativi nel rispetto delle procedure previste dai propri ordinamenti e sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 8 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione non potrà assumere obbligazioni per conto degli associati e neppure rappresentarli, opererà esclusivamente in nome proprio, evitando l'insorgere di responsabilità che possano coinvolgere, anche in futuro, i singoli associati.

In particolare, nessun impegno e rapporto deriverà ai singoli associati verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con l'Associazione, né verso coloro che usufruiranno dell'attività di formazione professionale espletata dall'Associazione stessa.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Vice Presidente
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione viene designato, per il primo mandato, d'intesa tra l'Università Ca' Foscari Venezia e l'Università Luav di Venezia. A seguire viene eletto dall'Assemblea, una volta composto il Consiglio di Amministrazione, all'interno dei suoi componenti.

Tale carica, così come quella del Vice Presidente, non cessa al subentrare di nuovi soci.

Esso dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio con facoltà di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati;
- convoca e presiede l'Assemblea dei soci;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Comitato Tecnico-Scientifico, laddove richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- assicura l'osservanza dello Statuto;
- assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;
- esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge o che comunque interessano l'Associazione;
- coordina tutte le attività del Centro e dà esecuzione alle linee di indirizzo deliberate dal Consiglio;
- propone al Consiglio di Amministrazione la partecipazione del Centro a progetti regionali, nazionali e internazionali relativi a materie di interesse del Centro;
- ha la responsabilità del coordinamento delle attività di ricerca, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e in coordinamento con il Comitato Tecnico-Scientifico;
- presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione la relazione sull'attività svolta e le proposte per l'attività futura, redatta con l'ausilio del Responsabile amministrativo;
- presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca una relazione annuale sull'attività svolta redatta con l'ausilio del Responsabile amministrativo, e previa approvazione della stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione e, per l'approvazione di competenza, all'Assemblea dei soci, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Responsabile amministrativo;
- può assumere, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione che dovranno essere ratificati successivamente, nel corso della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente di cui all'articolo 11, può delegare, temporaneamente, le proprie funzioni ad un altro componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente dell'Associazione viene designato dai soci Fondatori nell'ambito del Consiglio di Amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza e può altresì ricevere deleghe specifiche. In caso di cessazione del mandato del Presidente permane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta da un rappresentante per ciascun associato, nominato dal legale rappresentante dello stesso.

L'assemblea:

- delibera sulla gestione dell'Associazione
- approva la relazione sull'attività svolta e le proposte per l'attività futura;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- approva le modifiche statutarie, secondo quanto previsto dall'art. 21 del codice civile;
- delibera lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente.

L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente quando lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 componenti del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui il Presidente non dia seguito alla richiesta trascorsi dieci giorni lavorativi, l'Assemblea può essere convocata, nel rispetto delle forme di cui al precedente comma 2, da almeno (definire) componenti del consiglio di amministrazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione, inviata per posta elettronica, deve contenere la data, l'ora, il luogo nonché l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata tre giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, immediatamente rinnovabili per un solo mandato consecutivo. Durante il primo triennio il numero dei componenti sarà pari a quello dei soci, fino ad un massimo di 11.

Ciascun socio fondatore ha diritto di nominare, tramite il proprio legale rappresentante, un proprio componente nel Consiglio di Amministrazione. Gli altri associati individuano, un proprio rappresentante fino a concorrenza del numero massimo previsto dei componenti del Consiglio. In caso di numero di associati superiore al numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, i soci fondatori conservano il diritto a nominare il proprio rappresentante e gli altri associati individuano, di comune accordo, gli altri rappresentanti fino a concorrenza del numero massimo di componenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo mantenendo inalterata la costituzione del Consiglio stesso. Il nuovo membro così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo reputi necessario o che sia richiesto almeno da un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente dovrà convocare il Consiglio in una data entro 20 giorni dalla richiesta. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni relative all'entità ed alle modalità di versamento delle quote di adesione e delle eventuali quote di gestione da parte degli associati richiedono la presenza della totalità degli amministratori in carica nominati dagli Enti Associati e saranno adottate all'unanimità.

Alle riunioni partecipa il responsabile amministrativo in qualità di segretario verbalizzante, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale della consulenza del Comitato Tecnico-Scientifico di cui all'art. 17. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale da inserire in apposito libro di raccolta.

Art. 14 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico, su proposta del Presidente, sentite le proposte dei soci fondatori, e ne propone la convocazione al Presidente in caso di necessità;
- approva, su proposta del Presidente, la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo da trasmettere all'approvazione dell'assemblea, redatti dal Responsabile amministrativo;
- approva le variazioni al bilancio approvato;
- delibera sulle proposte di collaborazione con amministrazioni pubbliche e con enti ed istituzioni pubblici e privati;
- delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, le proposte di modifiche allo statuto;
- delibera all'unanimità l'ammissione di nuovi associati, sentito il parere del Comitato Tecnico-Scientifico.
- delibera il programma di attività sulla base delle proposte formulate dal Presidente, previo parere sugli aspetti economico-finanziari del responsabile amministrativo, sentito il Comitato Tecnico Scientifico;
- approva la relazione annuale sull'attività svolta, proposta dal Presidente, redatta con l'ausilio del responsabile amministrativo, da trasmettere a tutti gli Associati;
- approva la relazione annuale sull'attività svolta da presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca,

proposta del Presidente, redatta con l'ausilio del responsabile Amministrativo;

- approva i contratti e le convenzioni, previo parere del responsabile amministrativo;
- delibera in ordine agli ambiti e ai limiti delle deleghe da conferire al Responsabile amministrativo in relazione all'assunzione di impegni di spesa ed alle altre attività amministrativo gestionali connesse;
- delibera sull'entità e sulle modalità di versamento degli eventuali contributi da parte degli associati nel rispetto degli ordinamenti che governano gli Enti associati stessi;
- delibera relativamente alle modifiche di sede legale;
- delibera su tutte le questioni di rilevante interesse riguardanti l'amministrazione e la gestione dell'Associazione;
- delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Assemblea dei soci.

Art. 15 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto trasmesso con ogni mezzo che garantisca prova dell'avvenuto ricevimento con almeno cinque giorni di preavviso, in caso di urgenza riducibile a 48 ore. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione. Il Consiglio può riunirsi anche in videoconferenza o con altri strumenti e modalità telematiche, che permettano il riconoscimento del componente

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati con le seguenti regole:

- il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
- il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, fermi restando i quorum diversi stabiliti dal presente Statuto. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle adunanze, redatti su apposito libro bollato e vidimato a norma di legge, sono sottoscritti da chi le ha presiedute e dal Vicepresidente, quale segretario verbalizzante.

Art. 16 – Il Responsabile amministrativo

Il Responsabile amministrativo viene individuato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, anche avvalendosi, a tal fine, di personale in servizio presso gli Enti o le Università che rivestono la qualifica di soci fondatori, ed è scelto tra persone in possesso di comprovata esperienza manageriale con funzioni di coordinamento in ambito giuridico-economico-amministrativo. Dura in carica tre anni con possibilità di rinnovo.

Il Responsabile Amministrativo è preposto alla gestione amministrativa dell'Associazione. In particolare:

- coordina e controlla i servizi amministrativi e di contabilità ed assume per conto dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, gli impegni di spesa e stipula i relativi contratti, anche di lavoro, e le convenzioni;
- fornisce al Consiglio di Amministrazione l'indicazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.
- Il Responsabile Amministrativo predispose, sottoponendoli al Presidente, la proposta di budget preventivo e il conto consuntivo, nel rispetto degli obiettivi programmatici; inoltre, supporta il Presidente nella redazione:
- delle periodiche relazioni sull'andamento delle attività dell'Associazione.

Art. 17 – Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) è l'organo di consulenza scientifica e tecnica dell'Associazione.

È composto da 7 (sette) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, fra personalità scientifiche esterne al Consiglio e non affiliati (dipendenti) degli associati, internazionalmente riconosciute come esperti nel settore.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione, e straordinariamente su convocazione del Presidente.

Il CTS elegge tra i propri membri il Coordinatore e, ove lo ritenga opportuno, il Vice Coordinatore destinato a sostituirlo in caso di assenza o indisponibilità. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, per favorire il migliore coordinamento tra i due organi.

Il Comitato Tecnico-Scientifico rimane in carica di norma 3 (tre) anni e comunque scade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

Esso formula proposte riguardo gli indirizzi generali delle attività scientifiche dell'Associazione e per il loro sviluppo.

Esprime pareri sui programmi scientifici e le attività tecniche connessi alle finalità dell'Associazione e formula una valutazione sulle attività scientifiche svolte dal Centro. Può avvalersi del parere consultivo di esperti in settori specifici. Delle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico dovrà essere redatto verbale da inserire in

apposito libro di raccolta. L'organo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 18 – Collegio dei Revisori dei conti

La revisione della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione è effettuata da un Collegio dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti; dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rinominato.

Il Presidente viene nominato d'intesa tra l'Università Ca' Foscari Venezia e l'Università Luav di Venezia.

Il Ministero dell'università e della ricerca ed il Ministero dell'economia e delle finanze designano ciascuno un componente effettivo ed un componente supplente.

Almeno il Presidente e un componente effettivo devono essere in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili. Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua determinata dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, in misura non superiore a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143.

Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedono il Presidente o due componenti. Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio dei Revisori, nella sede del Centro.

Il Collegio dei Revisori trasmette almeno una volta all'anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla propria attività di controllo, per quanto di competenza.

I componenti del Collegio dei Revisori sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio:

a) esegue il controllo di regolarità amministrativa e contabile, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo ed esprime con apposite relazioni il proprio parere in merito;

b) provvede al riscontro degli atti di gestione accerta la regolare tenuta di essi e delle scritture contabili ed effettua le verifiche trimestrali di cassa;

c) esercita ogni altra funzione prevista da norme di legge.

Art. 19 - Incompatibilità

Non possono rivestire cariche nell'ambito degli organi dell'Associazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

I componenti degli organi dell'Associazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati negli organi dell'Associazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

A tutti gli organi dell'Associazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla Legge 190/2012, nonché quella di cui al D.Lgs. 39/2013 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e conflitto d'interesse.

Sono tra loro reciprocamente incompatibili la carica di componente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei conti e il Comitato Tecnico-Scientifico.

I componenti degli organi dell'Associazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, personalmente o per conto di parenti fino al quarto grado ovvero di terzi (ivi comprese le società di cui siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli dell'Associazione.

Ogni organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla carica e adotta gli eventuali conseguenti provvedimenti. I componenti degli organi dell'Associazione decadono qualora in qualunque momento perdano i requisiti sopra evidenziati od omettano dolosamente di comunicare la sussistenza di un conflitto di interessi.

Art. 20 – Personale

L'Associazione può avvalersi di personale delle istituzioni associate attraverso contratti e accordi di collaborazione scientifica e ricerca, nel rispetto della disciplina prevista dall'Istituzione a cui il personale appartiene e dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia; inoltre può stipulare contratti di lavoro subordinato, di collaborazione tecnica e di ricerca con soggetti terzi.

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito da un deposito monetario, come meglio specificato nell'atto costitutivo, nonché dal denaro, da beni mobili e immobili e da altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi e conferiti dagli Associati;

- dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa

acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dall'Unione Europea o altri soggetti internazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e da privati.

Art. 22 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'Associazione è costituito di:

- a) dalle risorse previste dall'art. 1, comma 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le finalità previste dalla medesima legge;
- b) dai contributi erogati all'Associazione da amministrazioni pubbliche, anche territoriali, dall'Unione Europea e da Enti e Istituzioni pubblici o privati, nazionali, internazionali e/o stranieri;
- c) eventuali quote annuali di gestione corrisposte dagli Enti associati nella misura e secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, nel rispetto degli ordinamenti che governano gli Enti associati stessi;
- d) proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di contratti o convenzioni con amministrazioni pubbliche o con Enti ed Istituzioni pubbliche o private;
- e) donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati, non espressamente destinate al fondo di dotazione.

Art. 23- Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea approva entro il 30 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione contenente, tra l'altro, il programma delle attività scientifiche. Entro il 30 aprile dell'anno successivo approva il conto consuntivo contenente, tra l'altro, la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire specifiche norme per l'amministrazione e la contabilità dell'Associazione.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze e deleghe, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 24– Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si può sciogliere per deliberazione dell'Assemblea dei soci presa con il voto unanime dei presenti, rappresentanti almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati. Allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo del finanziamento ministeriale è devoluto allo Stato. Il fondo che residua è destinato, con deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati, ad istituzioni operanti nei campi della ricerca scientifica e/o formazione universitaria.

Art. 25 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.